

Allegato "A" all'atto in data 6 luglio 2022 n.
a rogito Notaio Monica Scaravelli.

Allegato ^u ^A
al n. 55534/20162
di Repertorio dott.ssa
MONICA SCARAVELLI

di repertorio

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli articoli 35 e segg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo settore", d'ora innanzi anche "CTS") è costituita in forma di associazione riconosciuta l'associazione di promozione sociale "Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "IEP APS" (d'ora innanzi, anche la "Associazione"). L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto") dal CTS e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria (la "Normativa Applicabile"). L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici, sedi secondarie, sezioni e unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

Senza scopo di lucro e svolgendo una o più attività di interesse generale, l'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale quali, in particolare, promuovere la conoscenza della Psicotraumatologia, della Psicologia delle emergenze e dello Stress management, anche attraverso specifici progetti di prevenzione e formazione, nonché rendere più accessibili la loro pratica e i relativi interventi, soprattutto in favore dei soggetti più vulnerabili. L'Associazione promuove altresì la ricerca scientifica indipendente negli stessi ambiti disciplinari.

Articolo 4 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati delle seguenti attività di interesse generale:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;



c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore".

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- a) svolgere attività di sostegno, diagnosi, cura, salutogenesi - in ambito psicotraumatologico e della medicina e psicologia dello stress - rivolte a soggetti fisicamente, socialmente o psicologicamente vulnerabili;
- b) realizzare interventi di sensibilizzazione, educazione e cura nel campo della psicotraumatologia applicata alla protezione dei diritti umani;
- c) realizzare interventi di psicologia di emergenza in favore delle popolazioni colpite da gravi incidenti o catastrofi;
- d) realizzare interventi di prevenzione, salutogenesi e supporto psicologico rivolti ai soccorritori professionisti e volontari;
- e) svolgere attività di rilevamento, valutazione, studio e salutogenesi dello stress in ambito sociale, aziendale, scolastico quali, a titolo esemplificativo, valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato, valutazione e prevenzione del mobbing aziendale e scolastico, dei fenomeni di burn-out ecc.;
- f) realizzare interventi formativi, culturali e di ricerca scientifica nel campo della psicotraumatologia e dello stress management;
- g) sensibilizzare, educare e informare sugli effetti dello stress cronico e traumatico;
- h) contribuire alla diffusione di una migliore informazione inerente allo stress traumatico e ai suoi effetti anche attraverso l'organizzazione e la promozione di conferenze aperte al pubblico;
- i) curare le traduzioni e le pubblicazioni di opere divulgative nel campo della conoscenza e della cura dello stress cronico e traumatico;
- j) sostenere e promuovere lo scambio professionale fra i suoi membri e la divulgazione pubblica dei loro obiettivi e risultati di lavoro;
- k) partecipare a progetti di ricerca internazionali;
- l) promuovere la formazione continua in medicina dei professionisti sanitari afferenti agli ambiti di attività dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, attraverso la collaborazione di professionisti ed esperti potrà:

- 1) coadiuvare nei modi ritenuti più opportuni altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che si prefiggano anche in via occasionale il raggiungimento di scopi identici o simili ai propri;
- 2) curare la pubblicazione di periodici di carattere scientifico e didattico, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività didattica e scientifica inerenti all'oggetto associativo;
- 3) promuovere ed organizzare seminari, stages, conferenze e manifestazioni tra i soci.

L'ente non svolge, né direttamente, né indirettamente attività sindacale in favore dei professionisti che praticano o si occupano di Psicotraumatologia e Stress Management.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS.

Articolo 5 – Pubblicazione dei risultati dell'attività scientifica

L'Associazione aggiorna costantemente e tempestivamente il proprio sito web attraverso la pubblicazione dei risultati dell'attività scientifica.

Articolo 6 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario al perseguimento delle finalità associative.

Articolo 7 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – Associati

Articolo 8 – Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "Associato" o, al plurale, "Associati") i soggetti che sono ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per morte, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

Articolo 9 – Numero minimo di associati

L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche.

Articolo 10 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti.

Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;



- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 11 – Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno pari doveri tra di loro.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i relativi Regolamenti di esecuzione;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 12 – Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la **"Domanda"**);
- abbia preventivamente dichiarato di non versare in situazione di conflitto di interesse con le finalità dell'Associazione;
- possa documentare una significativa pratica della Psicotraumatologia, della Psicologia delle emergenze e dello Stress Management, o un interesse per tali discipline;
- non abbia tenuto comportamenti o rilasciato dichiarazioni contrarie allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto e i relativi Regolamenti di esecuzione, nonché la restante normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante associato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 13 – Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 14 – Espulsione dell'Associato

L'espulsione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'Associato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali realizzando dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- non corrisponda la quota associativa;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi e finanziamenti dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 del d.lgs. 117/2017 e 5 dello Statuto.

Articolo 16 – Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.



L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 17 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 – Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 14, comporta la decadenza definitiva dalla qualità di Associato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 19 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "**Assemblea**");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ("**Presidente**") e il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Past President;
- il Comitato Scientifico;
- i Rappresentanti Regionali;
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Per coprire una carica sociale è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 20 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.
L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 21– Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- delineare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e disporne la revoca;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approvare ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 22 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via e-mail, a ciascun Associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.

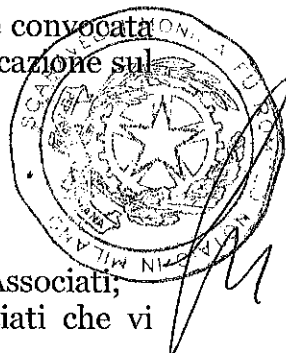
In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 23 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.



Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione. Qualora sia nominato un notaio, il verbale è redatto e sottoscritto dal notaio. È rimessa al Presidente la decisione, volta per volta, delle modalità di partecipazione alla riunione, ossia che la riunione si tenga in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione ovvero in modalità "mista" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 24 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- scegliere tra i propri componenti il Segretario e disporne la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'espulsione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- curare la pubblicazione sul sito web dell'Associazione dei risultati dell'attività di ricerca, in collaborazione con il Comitato Scientifico;

- nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 25 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre), fino a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi anche il "Segretario").

Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri, la carica di Tesoriere viene assunta da uno di questi, in via cumulativa rispetto alla propria carica di Presidente, di Vice Presidente o di Segretario.

I membri devono essere in maggioranza scelti tra gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Qualora sia nominato un notaio il verbale è redatto e sottoscritto dal notaio. E' rimessa al Presidente o al Vice Presidente o comunque a chi convochi la riunione la decisione, volta per volta, delle modalità di partecipazione alla riunione, secondo quanto previsto per il funzionamento dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo quanto sopra previsto per l'ipotesi di verbalizzazione notarile, ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo alla nomina dei membri mancanti in occasione della prima Assemblea utile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 26 – Gratuità dell'incarico



Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Tesoriere, non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 27 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché della restante normativa applicabile;
- promuove la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- predispone la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 28 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Articolo 29 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 30 – Past President

Il Past President assicura, insieme al Presidente e al Comitato Direttivo in carica, la continuità dell'azione dell'Associazione, contribuisce alla definizione del programma delle attività, formula pareri non vincolanti in merito ai progetti

di ricerca e di formazione, e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Il Past President partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 31 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (“Comitato”) è un organo di verifica e controllo della qualità delle attività scientifiche e della relativa produzione svolte dall’Associazione.

La verifica e il controllo sono svolti secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità internazionale.

In collaborazione con il Consiglio Direttivo, cura la pubblicazione dei risultati dell’attività di ricerca sul sito dell’Associazione.

Il Comitato è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuta fama ed esperienza negli ambiti scientifici e operativi di interesse dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente, che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato sono individuate e disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

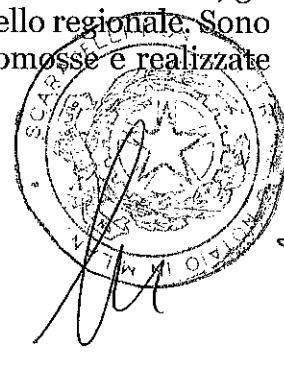
Articolo 32 – I Rappresentanti Regionali

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 in uno specifico ambito regionale, il Consiglio Direttivo può nominare Rappresentanti Regionali dell’Associazione.

I Rappresentanti Regionali sono nominati tra coloro che possano documentare una significativa pratica della Psicotraumatologia, della Psicologia delle emergenze e dello Stress Management, e che operino prevalentemente nel territorio di una Regione.

I Rappresentanti Regionali restano in carica due anni e sono rinnovabili per un altro biennio previa valutazione del loro operato da parte del Consiglio Direttivo. Essi hanno il compito di promuovere e coordinare i rapporti tra gli Associati residenti nel territorio della Regione, di curare i rapporti con le Istituzioni, gli enti pubblici e privati, gli enti del Terzo settore operanti a livello regionale. Sono i referenti di iniziative scientifiche a carattere regionale promosse e realizzate dall’Associazione.

Articolo 33 – Organo di controllo



L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 34 – Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 35 – Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

L'Associazione pubblica sul proprio sito web i bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli incarichi retribuiti.

Articolo 36 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 37 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato

Articolo 38 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della Normativa Applicabile che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Milano, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

